



COMUNE DI CIMONE

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO EXTRASCOLASTICO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI CIMONE

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 09.02.1994

Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 07.11.2018.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzo in orario extrascolastico della palestra sita presso l'edificio sede della scuola primaria di Cimone.
2. La gestione della palestra deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria e sportiva e in particolar modo le attività di base, psicomotorie, pre-agonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini ivi compresi quelli della terza età e i disabili.

Art. 2 – Utilizzo della palestra

1. All'utilizzo della palestra possono accedere i gruppi amatoriali, i singoli cittadini, le associazioni e gli enti che svolgono funzione sociale sul territorio comunale e fuori dallo stesso, le Associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive Nazionali, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
2. L'utilizzo della palestra è concesso secondo il seguente ordine di preferenze:
 - 2.1 alle attività sportive senza finalità di lucro organizzate dalle associazioni, da gruppi amatoriali, da enti che hanno sede nel territorio comunale o da singoli cittadini residenti, rispondenti ai bisogni delle fasce dell'infanzia della adolescenza dell'handicap, della terza età e del disagio;
 - 2.2 alle attività sportive senza finalità di lucro organizzate dalle associazioni, che hanno sede nel territorio comunale;
 - 2.3 alle attività sportive senza finalità di lucro organizzate da gruppi amatoriali o da singoli cittadini residenti;
 - 2.4 allo svolgimento dei campionati federali nazionali o internazionali regionali e/o provinciali e/o provinciali di categorie giovanili, di allenamenti, manifestazioni o tornei di società ed associazioni che partecipano ai predetti campionati;
 - 2.5 alle altre attività sportive
3. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 2 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, la palestra può essere concessa in uso temporaneo per manifestazioni o rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti, salvaguardando comunque l'integrità della struttura utilizzata.
4. Di norma la palestra è chiusa nei periodi di interruzione o sospensione dell'attività scolastica
5. Per manifestazioni o utilizzo della palestra negli orari scolastici la giunta comunale di concerto con il Dirigente scolastico si riserva di valutare ogni singola richiesta

Art. 3 – Presentazione delle richieste

1. La richiesta di utilizzo deve essere presentata per iscritto, anche su modulo predisposto d'ufficio, all'ufficio Protocollo

2. La richiesta per attività a carattere continuativo, per tale intendendosi quella di durata superiore a 3 mesi, deve essere presentata entro il 30 settembre di ogni anno.
3. La giunta comunale può peraltro valutare richieste per attività a carattere continuativo anche durante il corso dell'anno, compatibilmente con il programma di utilizzo già deliberato.
4. La richiesta per attività occasionale deve essere presentata almeno 10 giorni prima dello utilizzo
5. Per l'utilizzo della palestra nei periodi di chiusura o interruzione dell'attività scolastica deve essere presentata specifica richiesta almeno 10 giorni prima dell'utilizzo.

Art. 4 Concessione all'utilizzo della palestra

1. La giunta comunale, valuta le richieste pervenute a carattere continuativo, entro il 30 di Ottobre delibera la programmazione annuale delle attività e degli orari di utilizzo concessi.
2. La giunta comunale può esentare dal pagamento della quota manifestazioni e corsi organizzati in collaborazione con l'amministrazione comunale.
3. L'assessore allo Sport tenuto conto del programma di utilizzo di cui al comma 1 valuta le richieste pervenute a carattere occasionale ed urgente e decide in merito al loro accoglimento e agli orari da concedere.
4. La consegna delle chiavi della struttura viene effettuata dall'ufficio protocollo.

Art. 5 Tariffa per l'utilizzo della palestra

1. Per l'utilizzo della palestra gli utenti sono tenuti al pagamento di una tariffa ordinaria, approvata dal consiglio comunale con l'osservanza della disciplina di cui ai commi seguenti
2. Le tariffe devono consentire un'entrata volta a coprire i costi di gestione
3. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti non danno diritto ad alcuno rimborso salvo che per la sospensione del servizio per motivi non prevedibili quali:
 - a. Sospensione temporanea del servizio per guasto agli impianti tecnologici
 - b. Revoca o sospensione delle autorizzazioni al funzionamento al servizio per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con il funzionamento del servizio sospensione delle attività per emanazione di ordinanze sindacali;
 - c. Sospensione del servizio a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità che abbiano impedito l'utilizzo della palestra.
Sospensione del servizio per esigenze di disponibilità da parte del comune.
4. In tali casi, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese, il rimborso avviene in misura proporzionale al periodo di sospensione del servizio.
5. Gli utenti che richiedono l'utilizzo occasionale della palestra ritirano le chiavi previo versamento della tariffa stabilita.
6. Gli utenti che abbiano ottenuto la concessione per attività continuativa devono versare la tariffa oraria in quote mensili entro la prima decade del mese di competenza; se entro tale data non

hanno ottemperato al pagamento della relativa quota, non possono utilizzare l'impianto fino a quando non hanno versato l'intera quota mensile. Trascorso inutilmente il termine di un mese decadono dal diritto d'uso e lo spazio viene assegnato ad altri utenti che ne fanno richiesta e ne hanno i requisiti. È fatta salva la facoltà della giunta comunale di stabilire modalità e termini diversi di pagamento.

7. Gli utenti che hanno ottenuto la concessione di una palestra per attività continuativa e che in alcune circostanze, per esigenze eccezionali, non possono fruire dell'impianto, possono essere esonerati dal pagamento della relativa tariffa a condizione che ne trasmettano tempestivamente comunicazione al comune con preavviso di almeno 30 giorni. In tutti gli altri casi devono pagare la tariffa prevista.

Tabella tariffe

Uso temporaneo	Costo
Tariffa ordinaria invernale (dal 15 ottobre al 15 aprile)	€ 14,00
Tariffa ordinaria estiva (dal 16 aprile al 14 ottobre)	€ 10,00
Tariffa tornei e manifestazioni agonistiche	€ 20,00
Cauzione	€ 260,00

Art. 6 – Responsabilità e divieti

1. Gli utenti hanno la responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni provocati a persone e/o a cose durante il periodo di utilizzo, esonerando la competente autorità scolastica e l'ente proprietario da qualsiasi responsabilità per i danni medesimi. Il comune in caso di danni alla struttura o alle attrezzature si rivale sul richiedente o sul rappresentante firmatario della richiesta di utilizzo.
2. L'utente a cui è concesso l'utilizzo della palestra non può cedere la concessione ad altro soggetto.
3. Il comune non risponde di eventuali furti che dovessero essere lamentati dagli utenti dell'impianto.
4. Nell'utilizzo della palestra devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - Uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;

- Segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
 - Divieto di fumare all'interno della palestra;
 - Divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande strettamente in uso per la pratica sportiva svolta;
 - Rispetto assoluto degli orari fissati;
 - Comunicazione immediata al comune nel caso di non utilizzo a titolo occasionale della palestra;
 - L'accesso alla palestra deve avvenire solamente da parte delle persone autorizzate e che indossino calzature con la suola in gomma bianca idonea a svolgere l'attività ginnico sportiva;
 - Non è possibile accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se queste sono regolamentari ai sensi del punto precedente;
 - È fatto divieto introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue infrastrutture;
 - È fatto divieto introdurre animali di qualsiasi specie;
 - Le attrezzature usate dagli utenti a cui è stato concesso il permesso, devono essere dagli stessi riposte nello stesso locale e ordine nei quali sono state prelevate
5. La presenza del pubblico deve essere preventivamente autorizzata.
 6. Il richiedente o il firmatario della richiesta di utilizzo è responsabile in proprio del comportamento di tutti gli utenti che a qualsiasi titolo si recano in palestra dei danni causati da questi sia all'interno che all'esterno della struttura, alle attrezzature, agli arredi e ai servizi.
 7. Il comune può inviare un suo delegato per verificare l'effettivo rispetto del presente regolamento. Tale delegato ha facoltà di vietare l'accesso alla palestra o di allontanare dalla stessa chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento dell'impianto sportivo.
 8. Al termine dell'utilizzo tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi e introdotti con l'autorizzazione del comune, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente nei locali dei singoli impianti, salvo diversamente concordato.
 9. I soggetti concessionari non possono in alcun modo invocare l'ignoranza del presente regolamento che viene a formare parte integrante della richiesta di utilizzo della struttura sportiva sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante del gruppo/associazione/ente o richiedente.
 10. Al termine di ogni utilizzo vige l'obbligo di spegnere tutte le luci e di chiudere accuratamente la porta d'entrata.
 11. L'inosservanza delle precedenti disposizioni comporta la revoca immediata della concessione all'utilizzo, fatta salva ogni azione da parte del comune per il risarcimento dei danni.
 12. Al termine dell'utilizzo della struttura sportiva vige l'obbligo assoluto di:
 - Riconsegnare le chiavi entro il giorno non festivo successivo all'utilizzo nelle mani dell'addetto preposto presso il comune di Cimone;
 - Denunciare eventuali danni causati alla struttura sportiva nel corso del proprio utilizzo;

- Firmare l'apposito modulo di riconsegna delle chiavi.

Art. 7 – Pubblicità commerciale

1. Nella palestra è consentita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'assessore allo sport, la pubblicità commerciale.
2. Ogni relativo obbligo tributario e amministrativo è a carico degli utenti.

Art. 8 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed altre norme legislative e regolamentari in vigore

=====

Approvato con deliberazione Consiglio comunale n. 17 del 09.02.1994

Modificato con deliberazione Consiglio comunale n. 21 del 07.11.2018.



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paolo Chiarenza

=====

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., per dieci giorni consecutivi dal 09 novembre 2018 al 19 novembre 2018.

Aldeno, 09 novembre 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paolo Chiarenza

=====

Divenuto esecutivo il 07 novembre 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Paolo Chiarenza